

COMUNE DI CERTALDO

STATUTO

Delibera n. 87 del 3/10/2005.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1.

Comune e Autonomia Normativa

1. Il Comune di Certaldo è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. E' di esclusiva competenza del Comune l'emanazione di norme concernenti materie riservate dalla legge allo Statuto e materie in cui il Comune ha funzioni proprie.

Art. 2

Stemma, gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Certaldo è, per antica descrizione, il seguente "Partito: al primo, d'argento alla cipolla sradicata col bulbo, le radici e le foglie al naturale; al secondo, di rosso"(D.P.C.M. 6 marzo 1953). Il regolamento disciplina l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Certaldo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica
2. Il territorio del Comune, su cui è insediata la comunità di Certaldo, ha una estensione di Km² 76 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati:
 - Fiano
 - Marcialla
 - Sciano
 - S. Donnino
 - Pino
 - S. Martino a Maiano
 - Bagnano
3. La sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici è posta nel capoluogo.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell'equilibrio del territorio con particolare riguardo alla tutela dell'ecosistema.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione concorrendo al conseguimento degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.
3. Obiettivi primari del Comune sono: l'equo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi nel rispetto dei principi costituzionali; la tutela della famiglia in tutte le sue espressioni come riconoscimento del fondamentale ruolo che svolge nella società attraverso il sostegno di servizi sociali, educativi, e supporti culturali che permettano la crescita dei suoi componenti; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini favorendo il conseguimento delle pari opportunità fra i sessi e la convivenza sociale e culturale tra le varie etnie.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale che non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume, anche in accordo con le altre istituzioni, i provvedimenti necessari: ad assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini; a garantire salubrità e sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro; a tutelare la maternità, la prima infanzia ed i soggetti più deboli con particolare riguardo a quelle malattie che assumono carattere sociale.

Art. 6

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 7

Funzioni del Comune nel settore economico

1. Il Comune opera per la promozione dello sviluppo economico con l'obiettivo di rispondere ai bisogni e alle esigenze di tutta la sua popolazione e di tutelare la piccola e media impresa che caratterizzano la nostra realtà anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 8

Funzioni del Comune in materia di ambiente, territorio, urbanistica

1. Il Comune di Certaldo tutela l'ambiente adottando tutte le misure idonee per contrastare ogni forma di inquinamento usando il criterio della Valutazione dell'Impatto Ambientale per ogni atto di trasformazione del territorio secondo criteri e modalità da stabilirsi in apposito regolamento.
2. Il Comune riconosce i diritti degli animali e si attiva per il loro rispetto.
3. Al fine di garantire una buona qualità della vita nel centro abitato, il Comune persegue l'adeguamento della rete viaria, coordinando le opere con l'esigenza di un più sicuro e praticabile collegamento con la grande viabilità, sottopone la circolazione veicolare a idonee limitazioni e favorisce il trasporto pubblico.
4. La gestione del territorio è attuata mediante un piano urbanistico che ne disciplina l'assetto e l'utilizzazione tutelando il paesaggio e la parte di territorio destinato ad usi agricoli anche attraverso la creazione di parchi e di un adeguato sistema di viabilità

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica

1. Nello spirito dell'art. 4 - 1° comma - del presente Statuto, questo Comune riconosce il diritto di ogni cittadino alla casa e si impegna a renderlo effettivo, nel rispetto dei criteri del risparmio energetico, mediante piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica tendenti, prioritariamente, al recupero del patrimonio esistente nonchè predisponendo opportuni vincoli urbanistici ed azioni sul patrimonio edilizio inutilizzato.

Art. 10

Compiti del comune

1. Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di informazione sull'obiezione di coscienza. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione, a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

Art. 11

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 12

Patrimonio culturale

1. Il Comune riconosce il diritto di ogni cittadino alla cultura e si impegna a contribuire a renderlo effettivo mediante il mantenimento e lo sviluppo di efficaci servizi bibliotecari, archivistici e di documentazione che operino nell'autonomia della cultura, con attività programmate e in cooperazione con istituti simili di qualsiasi livello.
2. Tutela il patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali favorendo, nel contempo, l'incontro con altre culture
3. Adotta le misure necessarie alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archeologico, archivistico e librario d'interesse locale garantendone il godimento da parte della collettività

Art. 13

Sport, tempo libero e turismo

1. Il Comune favorisce forme di impiego del tempo libero:
 - tutelando il diritto a praticare lo sport anche in forma non competitiva e garantendo la disponibilità di impianti sportivi fruibili da tutti i cittadini, singoli o associati, nelle diverse fasce di età anche con il coinvolgimento delle varie associazioni e società sportive che partecipano alla programmazione e alla gestione dei servizi per lo sport;
 - promuovendo il turismo compatibilmente con le capacità ricettive funzionali ad una equilibrata dimensione dell'economia locale e del territorio;
 - attuando il recupero del volontariato degli anziani coinvolgendoli in attività utili a tutta la comunità nonchè mettendo loro a disposizione spazi dove possano esplicare attività loro confacenti.

Art. 14

Relazioni internazionali - Tutela della pace e dei diritti umani

1. Il Comune di Certaldo favorisce e promuove occasioni di incontro e di relazione internazionale.
2. A tal fine sviluppa rapporti di gemellaggio con città che abbiano caratteristiche comuni per dimensioni, ruolo culturale, storico ed economico, con particolare riguardo ad analoghe realtà produttive e commerciali, animando una costante iniziativa per la cooperazione internazionale fondata sulla libertà dei popoli.
3. In coerenza con le iniziative di incontro e solidarietà promuove interventi per favorire, con l'accesso al lavoro e alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati extracomunitari.
4. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace fondata sulla giustizia il diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove iniziative per diffondere tra i cittadini la cultura della pace e della non violenza.
5. Il Comune promuove ogni iniziativa tendente ad attuare una nuova politica a favore dell'infanzia per realizzare la crescita psico-fisica, culturale, morale e socio-economica dei minori nello spirito e nella concreta applicazione delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'infanzia

Art. 15

Diritto d'informazione

1. Il Comune predispone le iniziative idonee a pubblicizzare le proprie attività istituzionali nel rispetto del diritto dei cittadini, in forma singola o associata, all'informazione ed alla conoscenza.
2. Garantisce a tutti i cittadini un'adeguata informazione sui diversi servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali, trasporti e altri servizi anche non presenti sul territorio comunale).

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezione, composizione, funzionamento e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla durata in carica e alla decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento e la convocazione del Consiglio.

Art. 17

Insedimento del Consiglio Comunale

1. Nella seduta di insediamento, convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale, dopo la comunicazione da parte del Sindaco circa la nomina del Vice Sindaco e degli Assessori, procede ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti
 - b) eventuale surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore
 - c) elezione del Presidente del Consiglio Comunale
 - d) discussione sul programma di governo proposto dal Sindaco
2. La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente di cui al comma 1 punto c.

Art. 18

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni
4. La posizione giuridica ed economica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale. Hanno diritto di presentare interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo a cui il Sindaco, o gli altri Assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni. Le risposte vengono date di norma per iscritto ferma restando l'osservanza delle procedure e delle modalità stabilite dal regolamento.
7. Il Comune assicura l'assistenza nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, al Presidente ed a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente. In caso di soccombenza ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.
8. I consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza, nei limiti fissati dalla legge, per la partecipazione a consigli e commissioni e per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo

Art. 18 bis

Consigliere straniero aggiunto

1. Al Consiglio Comunale partecipa permanentemente un rappresentante dei cittadini stranieri residenti a Certaldo e degli apolidi, designato dalla Consulta dei Cittadini Stranieri. Il rappresentante ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio, alla stessa stregua e con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.
2. Il rappresentante degli stranieri non ha diritto di voto.

Art. 19

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge; resta salva la possibilità di esaminare problemi ed argomenti di carattere generale che vengono verbalizzati quali atti interni.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Sono di competenza della Giunta i prelevamenti dal fondo di riserva.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.
5. Il Consiglio procede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge; definisce altresì gli indirizzi

in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Detti indirizzi saranno definiti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo.

6. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni di sua competenza garantendo la rappresentanza alla minoranza.
7. Le proposte di nomina e designazione di cui ai commi precedenti non possono essere discusse e deliberate ove non sia adeguatamente documentato che le scelte sono avvenute con criteri di prestigio, competenza e di esperienza politico-amministrativa.
8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 20

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme; tuttavia, su richiesta anche di un solo consigliere, possono essere votati singoli articoli separatamente o articolo per articolo con successiva votazione nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenute esecutive nei termini di legge le deliberazioni di adozione, sono nuovamente pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 21

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando alla minoranza la rappresentanza di almeno 1/3 dei componenti
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento
3. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

Art. 22

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio

2. L'istituzione di una commissione d'inchiesta può essere richiesta, indicandone i motivi, da 1/3 dei consiglieri; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 23

Commissione di garanzia e controllo

1. Il Consiglio istituisce una commissione che eserciti funzioni di controllo sull'attività gestionale del Comune e sull'andamento delle aziende, istituzioni, enti o società cui il Comune a qualsiasi titolo partecipa.
2. Il Consiglio si avvale di tale commissione per la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
3. La Commissione, previa audizione del Sindaco e dei singoli assessori, relaziona semestralmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ogni qual volta lo ritenga necessario, la Commissione può richiedere che il proprio Presidente assista alle sedute della Giunta Comunale.
5. La presidenza di tale Commissione, costituita con criterio proporzionale, è attribuita alle opposizioni.
6. Il regolamento disciplina le modalità di composizione e di funzionamento della suddetta commissione.

Art. 24

Sessioni del Consiglio

1. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 570/60 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti lo è il più anziano di età. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, formulata secondo i citati criteri, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria dal Presidente per l'esercizio dell'attività dell'Ente e nei casi indicati dalla Legge, nel rispetto dei termini.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 25

Convocazione dei consiglieri

1. L'ordine del giorno, formulato secondo quanto previsto all'art. 33 punto 3), viene notificato ad ogni Consigliere Comunale e, unitamente alle proposte di deliberazioni da assumere, ad ogni Capogruppo consiliare almeno 3 giorni prima della seduta, salvo casi particolari da stabilirsi nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 26

Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di 11 dei suoi componenti, salvo che sia richiesta per la votazione una maggioranza speciale.
2. In seconda convocazione, che dovrà aver luogo entro 48 ore dalla prima, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 7 dei componenti.
3. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Non sono computati nel numero legale gli Assessori che partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
6. Dopo 5 assenze consecutive ingiustificate, il Presidente del Consiglio richiama il consigliere interessato invitandolo a fornire le proprie giustificazioni, se le assenze ingiustificate proseguono per altre 5 sedute, il Presidente del Consiglio procederà ad una verifica delle cause di assenza e, qualora le ritenga ingiustificate, presenterà al Consiglio la proposta di decadenza del consigliere interessato. La decadenza diverrà effettiva con il voto favorevole del Consiglio.

Art. 27

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, allontanandosi dall'aula consiliare, quando il contenuto di esse li riguarda, sotto qualsiasi forma, in modo diretto o riguardi loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 28

Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e degli ordini del giorno.
2. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio Comunale ogni volta che, su istanza o del Presidente o di 1/3 dei membri del Consiglio, lo deliberi la maggioranza dei componenti il Consiglio.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 29

Votazioni

1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone sono sottoposte a scrutinio segreto.
2. Il regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 30

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o a chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare su argomenti ai quali il Segretario del Comune sia direttamente o indirettamente interessato e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali degli interventi e delle dichiarazioni fatte dai consiglieri durante la discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale salvo espressa richiesta dell'interessato.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione tutelando l'esigenza della riservatezza.
6. Nel caso in cui si utilizzino impianti di registrazione attivati nel corso della seduta, il Segretario curerà la trascrizione del verbale originale del resoconto integrale registrato. In tale evenienza non si rende necessaria la verbalizzazione di cui al comma 3.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 31

Gruppi Consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista. Ogni gruppo elegge al proprio interno un Capogruppo.
2. Il gruppo può essere costituito da una sola persona nei casi in cui questa sia l'unico rappresentante eletto nel Consiglio Comunale per quella lista.
3. Il Consigliere che intenda aderire ad un diverso gruppo da quello che si richiama alla lista elettorale, deve formalizzarlo con comunicazione scritta al Presidente a cui risulti allegata l'accettazione del nuovo gruppo, se già esistente.
4. I gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali e servizi essenziali per il loro funzionamento.

Art. 32

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è costituita dai rappresentanti dei vari gruppi ed è presieduta dal Presidente o da un suo delegato
2. La Conferenza è convocata per atto autonomo del Presidente o su istanza di uno o più gruppi consiliari per discutere ed esaminare questioni inerenti a fatti, atti ed iniziative di particolare rilevanza.
3. Alla Conferenza possono partecipare il Sindaco e gli Assessori sia su richiesta del Presidente che su loro iniziativa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 33

Elezione

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei 3/5 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.
4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile in armonia a quanto previsto nel secondo periodo del comma 2/ter dell'art. 1 della legge 25 marzo 1993 n. 81 e la sua trasmissione all'organo di controllo avviene nei termini di 5 giorni (L. 142/90 art. 46 c.6).
5. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente che viene eletto tra i consiglieri con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Qualora il Presidente venga eletto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice presidente sarà scelto tra quelli della minoranza e viceversa. L'elezione del Vice Presidente può avvenire anche in una seduta successiva a quella di insediamento del Consiglio.

Art. 34

Poteri

Il Presidente del Consiglio:

1. rappresenta il Consiglio Comunale;
2. convoca il Consiglio, fissandone la data, sentito il Sindaco;
3. cura la compilazione dell'ordine del giorno inserendovi obbligatoriamente gli argomenti proposti dal Sindaco;
4. quando ne facciano richiesta il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
5. presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
6. firma, insieme al segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
7. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
8. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
9. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 35

Durata e revoca

1. La nomina a Presidente ha durata pari a quella del Consiglio.

2. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta da un numero non inferiore ad 1/5 dei componenti del Consiglio, con il voto palese favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 36

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art.37

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 6 Assessori nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il Sindaco comunica al Consiglio la nomina degli Assessori, tra i quali individua un Vice Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco deposita presso l'Ufficio del Segretario Generale, almeno 5 giorni prima della seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e quello contenente la composizione della Giunta. Tali documenti sono resi noti al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione della carica di Consigliere. Nel posto resosi vacante subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in merito ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità

Art. 38

Durata in carica della Giunta

1. In caso di , impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino a quel momento, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione funzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 37.bis comma 2 della legge 142/90.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un segretario.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La cessazione dalla carica decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la sfiducia.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco.
6. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Se la mozione viene approvata il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
8. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 39

Decadenza della Giunta

1. I componenti della Giunta Comunale possono cessare dalla carica per:
 - a) Morte
 - b) dimissioni
 - c) decadenza nei casi previsti dalla legge
 - d) revoca.
2. Le dimissioni da membro della Giunta devono essere presentate al Sindaco
3. Il Sindaco può revocare i singoli Assessori con provvedimento motivato.
4. La revoca, così come il verificarsi delle altre cause di cessazione, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 40

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, ne dirige e ne coordina l'attività
3. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta aperta con adeguate forme di pubblicità
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dalla Legge.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario stesso, cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
8. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 41

Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari se costituite, i programmi, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia;
 - la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
5. Spetta alla Giunta la formulazione di un "Bilancio ecologico" previa adozione di apposito regolamento.

Art. 42

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena decadenza.
4. Ove il Consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta saranno adottati i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 43

Publicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le delibere della Giunta di cui al comma 2 art. 45 L. 142/90 devono essere comunicate ai capigruppo.

Art 44

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio Comunale di cui fa parte, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale, sovrintende all'attività dei servizi, degli uffici ed alla esecuzione degli atti; esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo nelle materie e con le modalità previste dalla legge.
2. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dei regolamenti, dell'attuazione dello Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. La Legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 45

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) convoca e presiede la Giunta e stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute;
 - b) vigila a che il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - c) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla Legge;
 - d) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
 - e) rappresenta il Comune in giudizio, all'uopo autorizzato dalla Giunta, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - f) sospende nei casi di urgenza i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
 - g) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti con particolare riguardo al mutare dei rapporti nella vita familiare e sociale e alla rinnovata collocazione della componente femminile nei suddetti ambiti. A questo proposito promuove la concreta partecipazione dei cittadini portatori di esigenze particolari e diffuse affinché divengano "parti contraenti" nelle relative trattative.
 - h) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
 - i) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

- j) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo l'entrata in vigore della L. 142/90;
 - k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
 - l) attribuisce e definisce gli incarichi e le funzioni di direzione e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, dal presente statuto e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - m) dispone, sentito il Segretario generale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;
 - n) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Quale Ufficiale di Governo esercita i compiti e le funzioni di cui alla Legge 142/90.

Art. 46

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate fermo restando che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al dirigente o al responsabile dell'ufficio interessato.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore per comprovati motivi di coordinamento e funzionalità
3. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dal presente Statuto.
4. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 47

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle predette ordinanze sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di Legge.

Art. 48

Divieto di incarichi

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi od assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 49

Pubblicità delle spese elettorali

1. All'atto della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale, deve essere depositata presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale. Entro 30 giorni dal termine della campagna medesima deve essere presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
2. I documenti di cui al comma precedente sono resi noti al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art. 50

Pari Opportunità

1. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10.4.91 n.125 ed è promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi collegiali del Comune, nonché negli Enti aziende ed Istituzioni da esso dipendenti. A tal fine si stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato, nei predetti organismi, in misura superiore ai 2/3 dei componenti. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

Art. 51

Molestie sessuali

1. Al fine di tutelare la dignità delle donne e degli uomini che lavorano nel Comune, si promuove, recependo quanto disposto dalla raccomandazione CEE n. 92/131/27/11/1991 su proposta dell'ANCI Regionale Toscana e dalle Confederazioni Sindacali, la prevenzione delle molestie sessuali attraverso l'adozione di un Codice di Comportamento che garantisca soluzione positiva ai casi di molestia con le dovute garanzie di riservatezza e senza discriminazione nei confronti della persona molestata.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52

Principi generali

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita democratica della città e ad utilizzare gli strumenti della partecipazione previsti dallo Statuto, i residenti nel territorio comunale e, con le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione, coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato non saltuario ed occasionale per ragioni di lavoro o di studio e sempre che tali attività siano esercitate in modo prevalente nel Comune stesso.

Art. 53

Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali e ne favorisce la funzione di promozione sociale e di sviluppo.
2. E' istituito un apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. Il Comune garantisce alle associazioni iscritte l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori in cui esse operano; è tenuto a consultarle preventivamente per tutte quelle questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività
5. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni presenti sul territorio ed iscritte all'Albo.

Art. 54

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale, possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ai forum partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno. Possono essere convocati anche su richiesta di associazioni e cittadini che dovranno indicare gli oggetti proposti alla discussione nonchè i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4. Le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum saranno stabiliti dal regolamento degli istituti di partecipazione.
5. Al fine di favorire la partecipazione della popolazione giovanile alla vita sociale culturale e politica il Comune istituisce il Consiglio dei Giovani. L'elezione, la durata e il funzionamento del Consiglio saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 54 bis

Consulta dei Cittadini Stranieri e degli apolidi

1. Il Comune promuove, altresì, la costituzione di una Consulta dei Cittadini stranieri residenti nel territorio comunale e degli apolidi, al fine di coinvolgere ed integrare gli

stessi nell'ambito della comunità locale. La Consulta nomina un proprio rappresentante. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta e del suo rappresentante sono stabilite da apposito regolamento.

2. Il rappresentante dei Cittadini stranieri partecipa ai lavori del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente art. 18/bis.

Art. 55

Consultazioni

1. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi l'Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata.
2. In ogni caso la consultazione può avvenire nei seguenti modi:
 - convocazione di appositi incontri;
 - utilizzazione del forum dei cittadini;
 - istituzione di consulte che comprendano le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale;
 - realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
 - indizione di referendum consultivi.
3. E' prevista, per determinati argomenti di interesse generale la costituzione di albi sui quali potranno iscriversi, a richiesta, tutti quei cittadini interessati che desiderano essere consultati sugli argomenti medesimi.

Art. 56

Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini

1. L'Amministrazione compie, periodicamente, una verifica del funzionamento dei servizi in relazione alla loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro relativamente al miglioramento del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. A tale scopo essa si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.
2. I risultati di tali verifiche devono essere forniti ai cittadini, ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.

Art. 57

Referendum

1. Al fine di raccordare gli orientamenti che maturano nella comunità con l'attività degli organi comunali, possono essere previsti referendum abrogativi, consultivi e propositivi su materie di esclusiva competenza comunale o comunque coinvolgenti in maniera oggettiva i cittadini e il territorio comunale.
2. Il Sindaco indice referendum comunali:
 - su richiesta del Consiglio, che delibera su proposta di almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
 - su richiesta di almeno il 16% dei cittadini aventi diritto al voto .

3. L'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare è verificata da un'apposita commissione tecnica composta da segretario Comunale, dal Difensore Civico e dal Pretore del Mandamento.
4. Possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi di interesse generale adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco ad esclusione di quelli concernenti :
 - attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali
 - materie escluse dalla legge o sulle quali sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio
 - tributi comunali e tariffe dei servizi
 - atti di bilancio e assunzione di prestiti
 - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
 - atti relativi a espropriazioni per pubblica utilità
 - Statuto e regolamenti di autorganizzazione del Consiglio Comunale
 - Ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco

Non saranno in ogni caso ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
5. Sono ammessi al voto tutti i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana.
6. In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgono contemporaneamente, in ogni caso il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. L'eventuale inserimento in livelli istituzionali che comportino una diminuzione dell'autonomia e dei poteri del Comune, dovrà essere sottoposto a referendum.

Art. 58

Effetti del Referendum

1. Il referendum è valido quando abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale si riunisce per esaminare l'esito del referendum ed assumere le conseguenti iniziative.
3. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie, per il referendum consultivo (o propositivo), deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati

Art. 59

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 60

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, e che in caso di soccombenza le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 61

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. La concreta attuazione è demandata ad apposito regolamento dove si definiscono anche i casi in cui il Comune mantiene il segreto di ufficio.

Art. 62

Il difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa;
2. Il Comune può inoltre istituire l'ufficio del Difensore civico con ricorso alla figura giuridica della gestione associata dei servizi e delle funzioni con altri comuni e con il Circondario Empolese Valdelsa oppure utilizzando quello provinciale;
3. In caso di forma associata l'Istituto viene regolato da apposita convenzione, approvata da ciascun Consiglio Comunale aderente;
4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi amministrativi ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente;
5. I requisiti richiesti per la nomina del difensore civico sono i seguenti:
 - cittadinanza italiana
 - godimento dei diritti politici
 - età non superiore ai 70 anni per il 1° incarico
 - possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio ovvero approfondita esperienza in materia di giustizia e di pubblica amministrazione documentata da apposito curriculum;
 - godimento di generale stima e prestigio nel proprio ambiente sociale e professionale;
6. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri delle comunità montane, i ministri di culto;
 - c) gli amministratori o dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
 - d) coloro che hanno ricoperto cariche elettive in enti territoriali ovvero cariche direttive od esecutive negli altri enti pubblici anche economici nell'ultimo quinquennio;
 - e) coloro che hanno ascendenti o discendenti, parenti o affini entro il 4° grado tra gli Amministratori, il Segretario Comunale o i dipendenti del Comune.

Art. 63

Elezione e durata in carica del difensore civico

1. Il difensore civico, salvo i casi di cui al successivo comma, è nominato dal Consiglio Comunale con una maggioranza di 2/3 dei componenti; nel caso in cui non ottenga la predetta

maggioranza, si procederà ad una seconda votazione per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

2. In caso di gestione associata, viene nominato dall'organo indicato in convenzione.
3. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 64

Mezzi e prerogative del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale;
2. Il Comune provvede a dotare il difensore civico di apposito ufficio, di strutture tecniche e di personale sufficienti allo svolgimento delle sue funzioni; in caso di gestione associata, la sede, le strutture e il personale saranno stabiliti dall'organo indicato in convenzione;
3. Al difensore civico è attribuita un'indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale, sulla base di quella percepita dagli amministratori o, in caso di gestione associata, stabilita dall'organo indicato in convenzione;.
4. Il difensore civico svolge le seguenti funzioni:
 - può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i consorzi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati;
 - attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. 267/00 e dalla L. 241/90 e succ. mod.;
 - riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio Comunale;
 - informa l'Amministrazione Comunale di quelle situazioni che prefigurano un'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
 - esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 65

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori, devono:
 - a) provvedervi entro i tempi e nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento;
 - b) verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) accertare l'insussistenza di cause ostative.

3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante i criteri e le modalità alle quali Consiglio e Giunta devono attenersi.
4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissioni all'Albo Pretorio e in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie rilasciate o negate.
5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento, l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
6. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Art. 66

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione di attività e servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle forme e modalità previste dalla legge.

Art. 67

Aziende speciali e istituzioni

1. Nell'ambito delle previsioni di legge è consentito al Comune utilizzare l'istituzione, organismo dotato di sola autonomia gestionale, per gestire i servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale; i servizi aventi rilevanza economico-imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo azienda speciale, organismo dotato anche di personalità giuridica.
2. La costituzione di detti organismi è deliberata dal Consiglio Comunale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal relativo regolamento comunale; quelli dell'azienda speciale, dal suo statuto e dai regolamenti.
4. Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione - i cui membri sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale nonché una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni e/o uffici ricoperti presso aziende pubbliche o private da comprovare attraverso la presentazione di un adeguato curriculum. La nomina degli amministratori ha luogo la maggioranza assoluta dei voti mentre la loro revoca è disciplinata dalle norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) Il Presidente - nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Direttore - al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 68

Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, Provincia ed altri Enti, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi in ambiti territoriali sovracomunali.
2. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi.
3. Il Comune può altresì costituire, assieme a uno o più comuni di norma contermini, unioni di comuni per l'esercizio congiunto delle funzioni di competenza degli stessi
4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma.
5. La legge determina la disciplina e i contenuti dei suddetti istituti.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

Principi organizzativi e ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 69

Rapporti con il Circondario Empolese-Valdelsa

- 1) Il Comune di Certaldo fa parte del Circondario dell'Empolese-Valdelsa istituito ai sensi della L.R. n. 38 del 29.05.1997. Il Comune può stipulare convenzioni per il trasferimento di funzioni o per lo svolgimento coordinato di servizi con il Circondario.
- 2) Il Comune può, altresì, stipulare convenzioni con altri Comuni, Province o Enti, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi in ambiti territoriali sovracomunali.

Art. 70

Principio di distinzione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito nella compiuta osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati agli organi tecnici.

2. Nei casi di carenza disciplinativa delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 dovrà costituire criterio di riferimento per la ripartizione, in concreto, delle competenze medesime.

Art. 71

Principi di amministrazione

1. L'attività del Comune è informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza tutta, nel perseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in puntuale attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

2. L'amministrazione comunale adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi istituzionalmente attribuiti alle autonomie locali o, comunque, a queste affidati.

Art. 72

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune, allo scopo specifico di assicurare l'attuazione dei principi di amministrazione di cui sopra, è costantemente ispirata ai seguenti criteri determinativi:

- a) funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro del Comune, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
- b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
- c) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- d) interfunzionalità degli uffici;
- e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- g) responsabilizzazione e collaborazione del personale;
- h) flessibilizzazione in genere nell'attribuzione agli uffici delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
- i) autonomia nell'esercizio delle attribuzioni gestionali.

Art. 73

Articolazione della struttura organizzativa e gestionale

1. La struttura organizzativa e gestionale del Comune è totalmente flessibile, al di fuori di rigide predeterminazioni articolative di tipo regolamentare, al fine di potersi adattare dinamicamente alle concrete esigenze gestionali ed erogative dell'Ente.

2. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto od al conseguimento di obiettivi determinati. Essa dovrà essere del tutto

autonoma rispetto alla determinazione della dotazione organica, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità delle figure e delle posizioni apicali di direzione.

3. La tipologia e la quantità delle unità organizzative di massima dimensione e delle altre strutture di carattere autonomo e o trasversale è determinata dall'organo esecutivo in relazione alle necessità operative dell'Ente, in uno con la definizione dei programmi di attività. Di norma, la definizione della struttura interverrà nell'ambito del piano esecutivo di gestione annuale.

Art. 74

Linee funzionali

1. La ricognizione e la determinazione delle linee funzionali del Comune sono attuate, in via generale e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo consiliare, con atto della Giunta. Le linee funzionali trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri del Comune, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o comunque esercitati in base alla legge o ad altri sistemi normativi.

2. La determinazione delle linee funzionali è compiuta in via generale e complessiva, indistintamente e con criterio di autonomia rispetto alla articolazione delle varie strutture comunali.

3. L'attribuzione gestionale delle linee funzionali alle diverse unità organizzative dovrà avvenire nell'ambito del piano esecutivo di gestione annuale.

Art. 75

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con regolamenti di competenza della Giunta.

2. I profili organizzativi e gestionali stabiliti dal presente Titolo costituiscono i criteri generali di riferimento su cui trovano fondamento le disposizioni regolamentari di cui al comma 1.

3. Nell'ambito regolamentare di cui al comma 1 sono formulate le disposizioni intese a: attuare i principi e le norme di legge, quali vigenti in tema di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale; completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti imposti alla espressione dell'autonomo potere regolamentare attribuito alle autonomie locali; disciplinare le materie riservate o rimesse all'autonomo potere regolamentare delle amministrazioni locali; normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale. Trovano disciplina nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra le altre demandate alla competenza regolamentare dell'organo esecutivo, le seguenti principali materie:

- a) l'assetto strutturale dell'Ente, attraverso la definizione del modello articolativo e determinativo degli uffici e dei servizi;
- b) il sistema di pianificazione delle attività e di direzione generale dell'Ente, nonché di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- c) l'individuazione degli organismi di controllo strategico e di gestione e le relative modalità di funzionamento e di relazione con gli organi del Comune;
- d) la determinazione e la gestione della dotazione organica complessiva delle risorse umane dell'Ente;
- e) l'attuazione delle norme contrattuali collettive applicabili al comparto di appartenenza del Comune;
- f) l'accesso all'impiego e lo sviluppo di carriera;
- g) lo svolgimento di incarichi professionali da parte dei dipendenti del Comune.

4. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

5. Gli aspetti disciplinati dai regolamenti di cui al comma 1 sono oggetto di preventivo confronto con le competenti rappresentanze sindacali, nel rispetto dei moduli di relazione previsti dalle norme nel tempo in vigore.

Capo II

Dotazione organica

Art. 76

Principio di complessività

1. La dotazione organica del Comune rinviene fondamento costitutivo e determinativo nel principio di complessività, inteso quale espressione della unicità del contingente di personale distinto esclusivamente per singola categoria in rapporto alla complessiva struttura organizzativa dell'Ente, in uno con il principio di flessibilità.

Art. 77

Principio di flessibilità

1. La dotazione organica dell'Ente, costituita nella forma di contingente unico di posizioni funzionali ai sensi del principio di complessività, si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilizzazione dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane.

2. Il principio di flessibilità si pone quale fondamento del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e quale garanzia d'esercizio del potere di organizzazione e gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro.

3. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato, alle articolazioni strutturali dell'Amministrazione Comunale, secondo il criterio della massima flessibilizzazione organizzativa e gestionale delle risorse umane, in funzione esclusiva dell'approntamento dell'assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti, ai responsabili delle strutture, con il piano esecutivo di gestione.

4. L'attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative dell'Ente dovrà compiersi in modo dinamico, di norma annualmente in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, potendo subire, in corso d'esercizio, gli assestamenti e le modificazioni necessarie per assicurare la costante rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell'apparato amministrativo.

5. L'assegnazione delle risorse umane alle strutture ed alle istituzioni comunali, la mobilità interna ed esterna, il comando e il distacco del personale sono attuati attraverso atti di gestione e di organizzazione adottati dai competenti organi tecnici direttivi.

Capo III

Programmazione e controllo

Art. 78

Principio di condivisione

1. La programmazione dell'attività comunale si fonda sulla formulazione di obiettivi di governo, la cui concreta attuazione rientra nelle competenze tecniche dei responsabili delle unità organizzative.
2. L'Amministrazione promuove e persegue il massimo livello possibile di condivisione tecnica, da parte dei responsabili delle unità organizzative, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi di governo, nel rispetto dei distinti ruoli.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, e ferme restando le prerogative esclusive degli organi di governo in ordine alla definizione delle strategie da adottare ed alla scelta degli obiettivi politici, il piano esecutivo di gestione deve tendere al conseguimento della massima condivisione possibile, da parte della struttura direttiva, esclusivamente sotto il profilo specifico della realizzabilità tecnica dei piani di lavoro, in rapporto alle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed in funzione dei tempi di realizzazione, nonché delle condizioni e delle circostanze tutte incidenti.

Art. 79

Competenze programmatiche

1. Al Sindaco e alla Giunta, nel quadro dell'ordinamento vigente e nel rispetto degli indirizzi e dei programmi dell'organo consiliare, compete, secondo le rispettive attribuzioni, la determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei piani di lavoro da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 80

Controlli

1. L'attività di controllo e di valutazione delle strategie operative e della gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente è svolta da appositi organismi, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni, ed è tesa ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai responsabili degli uffici, da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
2. Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo anche le determinazioni assunte, dai responsabili degli uffici, in merito alla gestione ed all'organizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all'impiego delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività, collettiva ed individuale.
3. L'attività di cui ai precedenti commi è condotta con specifico riferimento ed in conformità agli standard erogativi dell'Amministrazione Comunale, quali definiti dagli organi di governo.
4. La determinazione delle modalità procedurali, dei parametri e degli indicatori è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con la direzione strategica dell'Ente e con i responsabili degli uffici, dei quali deve ricercarsi, ove possibile, la maggior collaboratività e condivisione.

Capo IV

Dirigenza

Art. 81

Competenze dirigenziali

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo le norme di legge e nel rispetto degli incarichi attribuiti dal Sindaco. Sono ad essi assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con i provvedimenti di pianificazione delle attività e con gli atti d'indirizzo adottati dal Sindaco e dall'organo esecutivo.

2. Ai sensi del comma 1, compete ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente, nonché la gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi assumo, nel rispetto della legge, dei regolamenti e della contrattazione collettiva e nell'ambito degli atti di organizzazione e di pianificazione delle attività adottati dagli organi di governo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, con le capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 82

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e nei provvedimenti di pianificazione delle attività assunti dall'organo esecutivo, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, nonché in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione e negli altri casi previsti dalla normativa nel tempo in vigore. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi .

2. La copertura di posizioni di responsabilità di uffici e di servizi, di livello dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti ordinariamente richiesti per l'accesso a tempo indeterminato alla qualifica da ricoprire. Tali assunzioni potranno intervenire anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle disposizioni in materia nel tempo in vigore.

Art. 83

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati o specifiche finalità, possono essere attivate, con convenzioni a termine, collaborazioni esterne libero-professionali ad alto contenuto di professionalità, qualora si tratti di esigenze cui non possa farsi fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni nel tempo in vigore.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 84

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 85

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno

partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 86

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 87

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 88

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge e del presente Statuto.
2. Il funzionario preposto è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
3. E' richiesto soltanto il parere del segretario per gli atti relativi a:
 - convalida degli eletti;
 - la presa d'atto della nomina del Sindaco e degli Assessori nonchè della loro revoca;
 - gli indirizzi generali di governo;
 - le dimissioni del Sindaco;
 - gli indirizzi del Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio nelle aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - la nomina di commissioni di inchiesta;
 - la mozione di sfiducia
4. Per gli atti di natura squisitamente politica, che non comportino anche indirettamente l'assunzione di impegni finanziari o altri oneri, non è richiesto alcun parere

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 89

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 90

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe. La determinazione delle tariffe sarà effettuata in rapporto ai costi effettivi dei servizi e potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Art. 91

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità, la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni determinati dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili, da lasciti, donazioni, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 92

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza e di cassa osservando i

principi della unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali, ove disposizioni legislative non prescrivano diverse scadenze temporali o adempimenti applicativi.

Art. 93

Risultati della gestione

1. L'esercizio dell'anno finanziario comprende: oltre le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio e relative variazioni, debitamente approvate; alle dotazioni di competenza e di cassa; tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio durante l'esercizio.
2. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da due distinte parti:
 - a) conto del bilancio
 - b) conto generale del patrimonioIl conto del bilancio in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
 - le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
 - le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
 - la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
 - le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
 - il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo;Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.
3. Al servizio del patrimonio e al servizio economale compete rispettivamente la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili. A questo fine i funzionari degli uffici e servizi comunali devono tempestivamente comunicare ai sopra menzionati le modifiche intervenute a seguito di acquisti, vendite, collaudi di opere ultimate o altre cause.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei revisori.

Art. 94

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. Per gli appalti dei lavori e delle opere pubbliche si osservano i criteri previsti dalla legislazione vigente.
4. Si applicano in ogni caso le norme relative alla prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di pericolosità sociale.
5. Per i lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, una delle fasi progettuali previste all'art. 16 della legge quadro sui Lavori Pubblici, sarà sottoposta al Consiglio Comunale il quale esprimerà un parere che se pur non vincolante avrà comunque valore politico.

Art. 95

Revisione economico-finanziaria: i revisori dei conti e le loro funzioni

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri scelti in conformità al disposto di legge.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di revisore coloro che:
 - a) sono parenti o affini entro il quarto grado con il Segretario, il responsabile dei servizi finanziari e il tesoriere;
 - b) sono amministratori o dipendenti, con funzioni dirigenziali, dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana o membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c) svolgono funzioni direttive, a livello locale o superiore, in partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio;
 - d) si trovino in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

I singoli revisori o l'intero collegio sono revocabili solo per inadempimento debitamente accertato e notificato. La revoca è pronunciata dal Consiglio su proposta del Sindaco. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alle necessarie sostituzioni. In caso di cessazione dalla carica di uno o più revisori per sopravvenute cause di incompatibilità, dimissioni o morte, il Consiglio ne prende atto alla prima seduta utile e provvede in via contestuale alla surroga.
3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo secondo le modalità e le forme che verranno previste nel regolamento di contabilità comunale. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento di controllo di gestione secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale. Il medesimo regolamento stabilisce le funzioni del presidente, disciplina gli aspetti organizzativi del collegio ed i suoi rapporti con la struttura comunale.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il collegio dei revisori è tenuto al segreto d'ufficio. Il medesimo ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune attinenti alla sua attività.
5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. La responsabilità connessa all'attività di revisore viene determinata dalla legge e dal Codice Civile.

Art. 96

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori sulla base di ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei

tributi. Tuttavia il Tesoriere non può rifiutare riscossioni di somme in assenza delle relative reversali, salvo richiederne entro 30 giorni la regolarizzazione contabile;

- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle imposte scadute a carico dell'Ente, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 9 D.L. 10.11.78 convertito in l.8.1.79 n.3.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59 c.1, della Legge 142/90.

Art. 97

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi e obiettivi.
2. Il regolamento di contabilità dovrà fissare i tempi entro i quali dotarsi di metodologie di analisi e valutazione che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti con l'analisi delle cause degli scostamenti dalle previsioni e le misure per eliminarli.
3. Il Consiglio Comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta nei modi e nei termini di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 98

Partecipazione nel Circondario Empolese-Valdelsa

- 1) Il Comune di Certaldo fa parte del Circondario dell'Empolese-Valdelsa, istituito ai sensi della L.R. n. 38 del 29.05.1997;
- 2) Il Comune elegge i propri rappresentanti nell'Assemblea del Circondario e partecipa all'attività di questo nelle forme e nei modi previsti nello Statuto del Circondario;
- 3) Il Sindaco fa parte della Giunta del Circondario.

Art. 99

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dagli Enti competenti.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla Legge Regionale.

Art. 100

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di legge.
2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello statuto dovrà essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore, il presente Statuto sarà sottoposto al riesame da parte del Consiglio Comunale per verificarne l'idoneità e la rispondenza al buon svolgimento dell'attività amministrative dell'Ente.

Art. 102

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti all'entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 103

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale competente, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui sopra, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.